

## STATUTO ASSOCIAZIONE MODIFICATO IL 24 MARZO 2015

<p><b>ART. 1 DENOMINAZIONE</b> E' costituita l'associazione denominata ANC VICENZA "Associazione Commercialisti Vicenza" rappresentativa della categoria professionale.</p>
<p><b>ART. 2 SEDE E DURATA</b> L'Associazione ha sede nella provincia di Vicenza, e la sua durata è a tempo indeterminato. Il Consiglio Direttivo stabilirà l'ubicazione della sede con propria deliberazione purchè sempre in provincia di Vicenza. Potrà istituire o sopprimere sedi operative anche altrove. Potrà inoltre costituire delle delegazioni territoriali nei territori, che rappresentano una significativa realtà professionale, difficilmente collegati alla sede associativa.</p>
<p><b>ART. 3 NATURA</b> L'Associazione non ha scopo di lucro, opera senza discriminazione di sesso, religione, razza, nazionalità, indirizzo politico ed agisce in base al principio di democrazia. L'Associazione è apartitica e può aderire a quegli organismi nazionali ed internazionali, anche di altre professioni o interprofessionali, che perseguano scopi analoghi o complementari al proprio. Per raggiungere i suoi fini, l'Associazione assumerà la veste giuridica indicata dalla legge o dalla Pubblica Autorità. L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.</p>
<p><b>ART. 4 SOCI</b> All'Associazione possono aderire tutti i Commercialisti, gli Esperti Contabili esercenti la libera professione ed iscritti all'Ordine Professionale e i Revisori Contabili iscritti nel Registro tenuto dal Ministero, nonché i loro praticanti e i pensionati delle professioni stesse. Con l'adesione all'associazione i soci accettano, salvo espressa rinuncia, che il loro nominativo, la loro e-mail e le eventuali specializzazioni professionali da loro stessi indicate, siano inseriti nel sito internet proprio dell'Associazione. Si impegnano inoltre di comunicare per iscritto al Segretario dell'associazione qualsiasi variazione di domicilio professionale, indirizzo email, specializzazioni professionali possedute al fine di una corretta pubblicizzazione e per la ricezione delle comunicazioni dell'Associazione stessa.</p>
<p><b>ART. 5 FINALITA' E COMPITI</b> L'Associazione, rispettosa della legge sull'ordinamento della professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Contabile e disciplinata dalle norme vigenti, ha lo scopo di rafforzare i legami fra gli associati e consolidare gli interessi culturali e professionali della categoria, nonché l'individuazione, la trattazione e la ricerca delle soluzioni alle problematiche inerenti la professione, anche in riferimento alle situazioni comuni ai giovani iscritti, ed in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- promuovere attività di carattere sociale che possano far crescere culturalmente e professionalmente i singoli associati;</li><li>- tutelare la libera professione di Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Contabile, promuovendo e difendendo gli interessi etici ed economici degli iscritti, contribuendo alla sempre maggiore affermazione della professione quale libero professionista, autonomo e indipendente;</li><li>- tenere i contatti con i suoi aderenti, con altre categorie professionali, associazioni ed enti ed in particolare con Sindacati, associazioni Provinciali e Unioni Giovani dei Commercialisti presenti in nel circondario e in altre città;</li><li>- promuovere ed organizzare manifestazioni, giornate di studio, convegni, su argomenti attinenti la professione, per una migliore qualificazione professionale dei Commercialisti;</li><li>- Promuovere tutte quelle iniziative utili ed opportune per rendere uniforme ed omogenea l'attività degli appartenenti alla categoria, compresi servizi collettivi e strutture operative;</li><li>- Promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale tra gli iscritti e i Commercialisti tutti;</li><li>- Rappresentare, tutelare e difendere gli interessi dei Commercialisti liberi professionisti per la conservazione e l'affermazione dei loro diritti e delle loro prerogative, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese;</li><li>- Agevolare l'inserimento dei giovani nella professione e costituire opportune strutture per lo sviluppo e l'organizzazione della loro presenza;</li><li>- Promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore degli iscritti.</li></ul>
<p><b>ART. 6 SOCI: AMMISSIONE – CESSAZIONE</b> Sono soci dell'Associazione coloro che, riconoscendosi negli scopi della stessa, abbiano aderito come soci fondatori o a seguito di domanda di ammissione. La domanda di ammissione comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini e con le modalità fissate dal Tesoriere.</p>

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- per la perdita dei requisiti di ammissione all'Associazione stessa;
- per recesso;
- per morosità o per altri motivi in conseguenza di delibera del Consiglio Direttivo.

La cessazione fa decadere automaticamente dalle cariche in seno all'associazione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà conferire la carica di Socio Onorario a persone ritenute meritevoli in relazione alle finalità perseguite dall'Associazione.

Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa.

#### ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

#### ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo fondamentale dell'Associazione.

Essa è costituita dagli iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione stessa o da chi ne fa le veci o da altra persona nominata dall'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della medesima.

Si riunisce almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di giugno di ciascun anno per l'approvazione del bilancio dell'anno solare precedente.

Potrà inoltre essere convocata su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione potrà essere pubblicato sul sito dell'associazione, o inviato mediante e-mail, fax, o altro mezzo idoneo almeno otto giorni liberi prima della data della riunione e dovrà contenere oltre l'ordine del giorno, l'ora e l'indicazione del luogo dell'assemblea.

In caso d'urgenza la convocazione può avvenire senza rispetto di termini e forma.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a semplice maggioranza. Hanno diritto al voto solo gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni Associato ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta.

Ogni Associato non può rappresentare più di due Associati.

Ove si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea nomina fra i presenti due scrutatori.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;
- determinare le linee generali dell'azione dell'Associazione;
- approvare e modificare lo Statuto;
- approvare i preventivi e i rendiconti annuali;
- ratificare le pattuizioni sindacali e gli eventuali provvedimenti d'urgenza emessi dal Consiglio Direttivo;
- trattare gli argomenti che verranno ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente nel termine di trenta giorni qualora ne venga fatta richiesta da almeno 2/10 degli iscritti o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo, i quali dovranno precisare gli argomenti da inserire nell'O.d.G.

#### ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a dodici membri eletti dall'Assemblea, in modo diretto e dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi direttivi nell'Ordine territoriale di appartenenza.

Il Consiglio elegge nel proprio seno:

- il Presidente che assume la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti;
- il Vice Presidente che lo sostituisca in caso di impedimento
- il Segretario che promuove, coordina e attua l'attività dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio;
- il Tesoriere che cura la riscossione delle quote sociali ed altri eventuali proventi, provvede ai pagamenti, tiene i registri necessari per una regolare amministrazione, conserva la documentazione, conserva ed aggiorna l'elenco degli iscritti.

I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire lo stesso incarico per un massimo di due mandati consecutivi. L'Assemblea elettiva può derogare al limite temporale come sopra determinato.

Se durante il periodo del mandato, vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con gli Associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e, mancando questi, per cooptazione.

In ogni caso i Consiglieri nominati per cooptazione resteranno in carica sino alla prossima Assemblea, la quale potrà ratificarne la nomina o sostituirli con altri.

Qualora venga a mancare più di 1/3 del Consiglio Direttivo lo stesso si riterrà decaduto e il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea entro 30 giorni per la nomina del nuovo Consiglio.

Per tutte le cariche di cui al presente Statuto spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della propria funzione.

#### ART. 10 POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo attua ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini propri dell'Associazione.

Allo stesso spetta dare attuazione a quanto deliberato dall'assemblea nonché:

-----

- a) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale;
- b) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Enti e Commissioni in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;
- c) decidere sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- d) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea, di congressi, di convegni, ecc. e fissarne le norme organizzative;
- e) deliberare eventualmente l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'associazione, nonché fissarne il trattamento economico;
- f) pattuire, salvo ratifica dell'Assemblea, la disciplina in materia sindacale dei prestatori di lavoro dipendente degli studi degli Associati;
- g) promuovere azioni giudiziarie e deliberare di stare in giudizio per la difesa degli interessi della categoria e degli associati;
- h) delegare alcuni compiti del Consiglio ad un comitato esecutivo, qualora ciò fosse necessario;
- i) istituire rapporti di organica collaborazione con altre categorie professionali o altri Enti;
- j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
- k) fissare gli importi dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- l) coordinarsi ed adempiere, fatta salva la ratifica di cui all'art. 9, quando particolari urgenze, giudicate tali dal Consiglio, lo richiedano e per le quali non è possibile convocare l'Assemblea nei termini dello Statuto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso l'utilizzo della videoconferenza per svolgere le riunioni del Consiglio.

Su iniziativa del presidente, il Consiglio può deliberare per corrispondenza. In tal caso le proposte di delibera si intendono approvate quando, entro 3 giorni dall'invio della email di interpello, la maggioranza dei membri abbia fatto pervenire risposta scritta favorevole.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante e-mail, fax, lettera o altro mezzo idoneo, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione e, nel caso di urgenza, senza rispetto di termini e di forma.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dovrà elencare gli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Alla sua convocazione provvede il Segretario del Consiglio Direttivo, su disposizione del Presidente.

La stesura dei verbali delle adunanze sarà effettuata dal Segretario o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

Qualora i Consiglieri non intervengano per tre riunioni consecutive decadranno d'ufficio dalla carica, fatte salve le assenze giustificate dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere:

- i delegati territoriali di cui all'art. 2
- i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 12

#### ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti interni ed esterni ed anche in giudizio.

Il Presidente potrà quindi eseguire tutte quelle operazioni utili e necessarie per intrattenere i rapporti con i terzi quali, a titolo di esempio non esaustivo, istituti di credito, uffici dell'amministrazione pubblica, ordini professionali, etc. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio, curando l'esecuzione delle loro delibere; qualora, in caso di votazioni degli organi che presiede, non si formi una maggioranza, il voto del Presidente è determinante.

Il Presidente può, per particolari esigenze, attribuire le funzioni di segretario ad uno o più coadiutori.

In caso di impedimento, il presidente è sostituito in tutte le funzioni ed i poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto dal Vicepresidente.

#### ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi nominati dall'Assemblea.

Il Collegio esercita il controllo della regolarità contabile-amministrativa dell'Associazione e predisponde la relazione sul bilancio consuntivo.

-----

Il presidente del Collegio dei Revisori viene nominato dai membri del Collegio stesso.  
Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

#### ART. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per controversie tra iscritti e Associazione relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Statuto, gli iscritti rinunciano esplicitamente ad adire l'Autorità Giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri, che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile. L'associato che non si adegua al lodo dei Probiviri può essere radiato dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.  
I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica quattro anni e, alla scadenza, possono essere rieletti.  
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che non possono ricoprire altre cariche sociali.

#### ART. 14 FONDO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle entrate sociali annuali di iscrizione da versare nella misura e secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie;
- dai proventi delle attività che, in via non prevalente, potranno essere organizzate dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 5;
- da lasciti, donazioni e altri proventi accettabili dal Consiglio solo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà destinato ad opere culturali riguardanti la professione del Commercialista o devoluto ad enti aventi le stesse finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, demandando fin d'ora al Presidente del Tribunale di Vicenza la relativa scelta, qualora l'Assemblea non fosse in grado di provvedere.

#### ART. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche dello statuto potranno essere apportate dall'Assemblea validamente costituita così come previsto dall'art. 8 del presente Statuto e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.

#### ART. 16 RENDICONTO

Il bilancio annuale sarà redatto per anno solare con il criterio della competenza economica.

#### ART. 17 CONCLUSIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni.